

Sentenza n. 4076/2023 pubbl. il 13/10/2023
RG n.

Repert. n. 5536/2023 del 13/10/2023

N. R.G. ,



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI

Quarta Sezione Civile

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Raffaella Simone

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.) promossa da:

(C.F.), con il patrocinio dell'Avv.

elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore,

indirizzo pec.

ATTORE

contro

, con il patrocinio dell'Avv.

, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, indirizzo pec.

CONVENUTA

e

con il patrocinio dell'Avv

, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, indirizzo pec.

pagina 1 di 14

Firmato Da: SIMIONE RAFFAELLA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 5b0e31fb7a2e01932908d9818d2d77c2



CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da memorie depositate per l'udienza di precisazione delle conclusioni dell'08.06.2023.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con citazione del 28.03.2018 . – premesso che: in data 19.06.2013 aveva stipulato, in qualità di garante del Sig. , il contratto di finanziamento n. con , già Banca , in data 20.07.2017 si era recato presso la filiale al fine di richiedere un finanziamento personale, non ottenendo l'accoglimento della suddetta richiesta, in ragione della valutazione negativa del merito creditizio dello stesso, rinveniente dalla presenza di informazioni negative presenti sul suo conto presso le banche dati private SIC denominate CRIF ed Experian Cerved; a seguito di tale richiesta formale alla CRIF Spa, inoltrata al fine di verificare eventuali segnalazioni a suo carico, era emersa una iscrizione da parte di Banca relativa al finanziamento del 19.06.2013, con segnalazione di ritardi di pagamento pari a n. 9 rate e pratica in contenzioso; non aveva mai ricevuto alcuna comunicazione preventiva da parte della Banca M oggi Banca in merito all'imminente iscrizione in CRIF, con conseguente danno; aveva sempre ottemperato ai propri obblighi di pagamento nei confronti di altri Istituti di credito, dimostrando completa affidabilità nei confronti del ceto bancario, comprovata dalla presenza dell'unica e sola segnalazione negativa effettuata dalla Banca convenuta; con ricorso ai sensi dell'art. 700 c.p.c., notificato in data 17.10.2017 all'odierna convenuta, aveva adito in via d'urgenza l'Autorità Giudiziaria competente per l'emissione di un provvedimento cautelare, al fine di richiedere l'immediata cancellazione della segnalazione della propria posizione debitoria presso la CRIF Spa e le altre banche dati private SIC, nonché presso la Centrale Rischi; a seguito del suddetto procedimento cautelare (RG n. 15447/2017), il Tribunale aveva emesso l'ordinanza del 04.12.2017, con la quale aveva accolto il



ricorso ex. art. 700 c.p.c., ordinando a Banca

di richiedere a Crif l'immediata cancellazione

del nominativo dell'attore; l'illegittima segnalazione aveva già spiegato effetti negativi sulla possibilità di accesso al credito da parte dell'attore, sia presso la : che presso la , con conseguente danno all'immagine, danno non patrimoniale, danno morale e da impossibilità di accesso a qualsiasi forma di credito; a causa di tale impossibilità, l'attore era stato costretto a richiedere un mutuo fondiario alla Banca di Credito Cooperativo in data 12.10.2016, per una somma pari ad € 125.000,00, concedendo una garanzia ipotecaria su un immobile di proprietà delle Sigg.re

rispettivamente la propria moglie e la propria suocera; dallo storico finanziario e dagli affidamenti concessi era emerso un grado di assoluta affidabilità del sistema creditizio nei confronti dell'attore sino all'illegittima segnalazione da parte della convenuta; conveniva in giudizio, innanzi a questo Tribunale, Banca , rassegnando le seguenti conclusioni: 1) *Accertare e dichiarare che il Sig. , a causa della illegittima segnalazione in Crif Spa, si è trovato nell'impossibilità di accedere liberamente al credito, come documentato nell'atto di citazione e comprovato dalle comunicazioni rilasciate da Compass Banca Spa e da ;* 2) *Accertare e dichiarare che, a causa dell'impossibilità da parte del Sig. : di accedere a prestiti personali a seguito di tale illegittima segnalazione, lo stesso è stato costretto, per accedere al credito, a prestare garanzia ipotecaria per mezzo di terzi, ovvero per mezzo di proprietà immobiliare delle Sigg.re ,* 3) *Accertare e dichiarare che il Sig. , a causa della accertata illegittima segnalazione effettuata da Banca Apulia, ha subito un danno alla propria immagine, nonché un danno non patrimoniale, un danno morale, danno alla propria reputazione e danno da impossibilità di accesso ad ogni forma di credito, complessivamente quantificabile in € 125.000,00, ovvero la somma per cui è stata concessa ipoteca sull'immobile delle Sigg.re o nella somma maggiore o minore quantificabile da parte del Giudice adito secondo criteri equitativi;* 4) *Condannare la Banca convenuta al pagamento di € 125.000,00 o di quella somma maggiore o minore determinata con criteri equitativi, in favore*



dell'attore, a titolo di risarcimento per danno alla propria immagine, nonché per danno non patrimoniale, danno morale, danno da reputazione, danno da impossibilità di accesso ad ogni forma di credito e danno da mancate chances contrattuali; 5) Con vittoria di spese da distrarsi in favore del procuratore antistatario.

Con comparsa dell'08.06.2018, Banca Apulia Spa eccepiva preliminarmente il proprio difetto di legittimazione passiva, in ragione della titolarità in capo a Veneto Banca in Liquidazione Coatta Amministrativa del rapporto bancario oggetto di causa.

Nel merito, deduceva che l'istanza cautelare aveva trovato accoglimento su un presupposto puramente formale, ovvero il mancato preavviso della registrazione dei dati dell'attore nella banca dati Crif, come previsto dall'art. 4, comma 7, della delibera del Garante per la protezione dei dati personali del 16.11.2004, non ritenendo sufficiente la lettera di messa in mora inviata dalla Banca in data 28.11.2014.

Rilevava altresì che il mancato assolvimento del suddetto onere determinava la sola violazione di una normativa in materia di trattamento dei dati personali, non già l'illegittimità della segnalazione, adducendo in ogni caso la mancata allegazione della prova del danno subito, nonché del nesso di causalità tra il danno ed il mancato preavviso dell'iscrizione.

Deduceva che la segnalazione in CRIF, diversamente dalla segnalazione a sofferenza in Centrale Rischi, risulta connotata dal carattere della provvisorietà, non imponendo l'adozione di particolari modalità (come il preavviso), con conseguente sussistenza della responsabilità della Banca solo nell'ipotesi di segnalazione non corrispondente a verità.

Da ultimo, rilevava l'illegittimità dell'avversa domanda di risarcimento, in assenza di contestazione della veridicità delle segnalazioni in CRIF, stante l'accertato inadempimento dell'attore derivante dal mancato pagamento di n. 8 rate, chiedendo dichiararsi preliminarmente l'inammissibilità delle avverse



domande per carenza di legittimazione passiva della medesima Banca, nonché rigettare tutte le
domande di risarcimento danni, con vittoria di spese.

Con atto del 02.07.2018 interveniva nel procedimento Veneto Banca S.p.A. in l.c.a., eccependo la carenza di legittimazione passiva di Banca Apulia S.p.a., di cui chiedeva l'estromissione, nonché l'improcedibilità della domanda nei suoi confronti ai sensi dell'art. 83, comma 3, TUB, stante la messa in liquidazione coatta amministrativa della stessa.

Nel merito, la società intervenuta faceva proprie le argomentazioni della convenuta, rassegnando le medesime conclusioni.

La causa, istruita in via documentale, è stata quindi riservata per la decisione sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti con le memorie depositate per l'udienza di precisazione delle conclusioni dell'08.06.2023, celebrata con la modalità della trattazione scritta, ai sensi dell'art.83, comma 7, lett. h, del d.l. 18/2020, conv. nella L.27/2020, nel corso della quale sono stati concessi i termini previsti dall'art.190 c.p.c.

L'eccezione di carenza di legittimazione passiva della convenuta Banca Apulia s.p.a. è infondata.

Sul punto appare opportuna una breve ricostruzione delle vicende che hanno coinvolto Veneto Banca S.p.a. e Banca Apulia S.p.a.

Viene, innanzitutto, all'attenzione il D.L. 25 giugno 2017, n. 99, convertito con modificazioni con legge 31 luglio 2017, n. 121, con cui è stato disposto l'avvio della liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza e di Veneto Banca S.p.a., al fine di far fronte alla gravissima crisi interessante i predetti istituti di credito. In particolare, ai sensi dell'art. 1, il citato decreto disciplina *“l'avvio e lo svolgimento della liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A. (ciascuna singolarmente, la «Banca» o, collettivamente, le «Banche»)»*



*nonché le modalità e le condizioni delle misure a sostegno di queste ultime in conformità con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato. Ai fini del presente decreto per "soggetti sottoposti a liquidazione" si intendono le Banche poste in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'articolo 2". In forza poi dell'art. 2,1., lett.c), i commissari liquidatori devono procedere "alla cessione di cui all'articolo 3 in conformità all'offerta vincolante formulata dal cessionario individuato ai sensi dell'articolo 3, comma 3", cioè Intesa San Paolo S.p.a. e, secondo il successivo punto 2, "l'accertamento del passivo dei soggetti in liquidazione ai sensi dell'articolo 86 del Testo unico bancario è condotto con riferimento ai soli creditori non ceduti ai sensi dell'articolo 3, retrocessi ai sensi dell'articolo 4 o sorti dopo l'avvio della procedura". La cessione, ex art.3, include "l'azienda, suoi singoli rami, nonché beni, diritti e rapporti giuridici individuabili in blocco, ovvero attività e passività, anche parziali o per una quota di ciascuna di esse, di uno dei soggetti in liquidazione o di entrambi". Sono, tuttavia, esclusi, per quel che qui interessa "i debiti delle Banche nei confronti dei propri azionisti e obbligazionisti subordinati derivanti dalle operazioni di commercializzazione di azioni o obbligazioni subordinate delle Banche o dalle violazioni della normativa sulla prestazione dei servizi di investimento riferite alle medesime azioni o obbligazioni subordinate, ivi compresi i debiti in detti ambiti verso i soggetti destinatari di offerte di transazione presentate dalle banche stesse" (art. 3, co. 1, lett. b), D.L. n. 99/2017). Ai sensi dell'art. 4, co. 4, inoltre, entro il termine previsto nel contratto, un collegio di tre esperti indipendenti, di cui uno di nomina ministeriale, deve effettuare una *due diligence* sul compendio ceduto, all'esito della quale "il cessionario di cui all'articolo 3 può restituire o retrocedere al soggetto in liquidazione attività, passività o rapporti dei soggetti in liquidazione o di società appartenenti ai gruppi bancari delle Banche, entro il termine e alle condizioni definiti dal decreto di cui all'articolo 2, comma 1". E', tuttavia, possibile prevedere nel contratto di cessione la facoltà per il cessionario di retrocedere al soggetto in liquidazione "partecipazioni detenute da società che, all'avvio della liquidazione coatta amministrativa, erano controllate da una delle Banche, nonché i crediti di dette società*



classificati come Attività deteriorate” e “crediti ad alto rischio non classificati come attività deteriorate, entro tre anni dalla cessione” (art. 4, co. 5, D.L. n. 99/2017). Ai sensi dell’art. 4, co. 7, infine, nel caso di restituzioni e retrocessioni di cui al citato art. 4, co. 4, e in quello di restituzioni al soggetto in liquidazione in forza di condizioni risolutive della cessione pattuite nel contratto, “il soggetto in liquidazione risponde dei debiti e delle passività restituiti o retrocessi, con piena liberazione del cessionario retrocedente anche nei confronti dei creditori e dei terzi”.

In attuazione di quanto previsto dal D.L. n. 99/2017, in data 26 giugno 2017, Veneto Banca S.p.a. in l.c.a., concludeva con Intesa Sanpaolo S.p.a. contratto di cessione di azienda, comprendente, tra l’altro, le partecipazioni di Veneto Banca S.p.a. in Banca Apulia S.p.a. in forza dell’art. 3.1.2. (xi) del contratto. Inoltre, per “Attività incluse” e “Passività incluse” di Veneto Banca S.p.a., l’art. 3.1.1. prevede debbano intendersi anche quelle delle sue partecipate, tra cui Banca Apulia S.p.a., che siano espressamente incluse nell’“Insieme Aggregato”. Tuttavia, ai sensi del successivo art. 3.1.4. lett. (b)-(iv) e lett. (b)-(vi), devono ritenersi esclusi dalla cessione i debiti, le responsabilità (e relativi effetti negativi) e le passività derivanti da, o comunque connessi con, le operazioni di commercializzazione di azioni o obbligazioni subordinate e/o convertibili delle banche in liquidazione, nonché qualsiasi contenzioso (e relativi effetti negativi, anche per oneri e spese legali), anche se riferibili ad Attività Incluse e/o Passività Incluse diverso dal Contenzioso Progresso. Infine, in forza del disposto dell’art. 8.3, considerata la cessione delle partecipazioni di Veneto Banca S.p.a. in altre banche, Veneto Banca S.p.a. si impegnava a riacquistare tutti i crediti di dette società classificati come attività deteriorate o classificabili come crediti di Veneto Banca S.p.a. esclusi dall’Insieme Aggregato.

In data 10 luglio 2017, in attuazione dell’art. 4, co. 5, del D.L. n. 99/2017 e dell’art. 8.3 del contratto di cessione di azienda, Banca Apulia S.p.a. e Veneto Banca S.p.a. concludevano contratto di ritrasferimento di crediti e partecipazioni, col quale, in particolare, per quel che qui interessa, la prima cedeva alla seconda tutti i crediti pecuniari classificati o classificabili alla data del 26 giugno 2017 in base ai Principi Contabili come “sofferenze”, come “*inadempienze probabili*” (c.d. “*unlikely to pay*”)



Sentenza n. 4076/2023 pubbl. il 13/10/2023
RG n.

Repert. n. 5536/2023 del 13/10/2023

e/o come “*esposizioni scadute*” (c.d. “*past due*”), nonché i relativi sottostanti rapporti contrattuali. Ai sensi degli artt. 6 e 7 del citato accordo, inoltre, Veneto Banca S.p.a. assumeva l’obbligo di intervenire in giudizio e chiedere l’estromissione di Banca Apulia S.p.a. con riferimento ai “Contenziosi Passivi”, per tali dovendosi intendere quelli relativi ai crediti “ritrasferiti” e aventi ad oggetto, tra l’altro, pretese restitutorie a seguito di risoluzione di contratto e domande risarcitorie, anche per responsabilità extracontrattuale (cfr. 7.1 e 7.2 dell’accordo).

Infine, in data 17 gennaio 2018, Veneto Banca S.p.a. e Intesa Sanpaolo S.p.a. concludevano il “*Secondo Atto ricognitivo del contratto di cessione in data 26 giugno 2017 relativo a Banca Popolare di Vicenza s.p.a. in l.c.a. e Veneto Banca s.p.a. in l.c.a.*”, con cui hanno inteso precisare cosa debba intendersi per Contenzioso Progresso e Contenzioso Escluso. In particolare, ai sensi dell’art. 3.3 dell’accordo, sono da intendersi come ricompresi tra i Contenziosi Esclusi anche quelli instaurati da azionisti/obbligazionisti convertibili e/o subordinati verso Banca Nuova, Banca Apulia e le Banche Estere Partecipate per la sottoscrizione o l’acquisto o la commercializzazione di azioni o di obbligazioni convertibili e/o subordinate di entrambe le banche in liquidazione. In aggiunta, l’All. 1.1 all’atto ricognitivo, al punto 2, contempla, tra i contenziosi esclusi, il “*Contenzioso giudiziale civile passivo pendente al 26 giugno in materia di azioni/obbligazioni subordinate delle ex Banche Venete*”.

Premesso quanto sopra, da nessuna delle norme del D.L. n. 99/2017 emerge che lo stesso si applichi anche ai rapporti giuridici facenti capo alle banche partecipate dagli istituti di credito in l.c.a., tra cui Banca Apulia S.p.a. Infatti, tanto l’art. 1 quanto l’art. 2, co. 2, sono precisi nel restringere il campo applicativo della liquidazione e delle norme del decreto alle banche in liquidazione, cioè Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca S.p.a.

Non può del resto ritenersi che il contratto di cessione di azienda sopra menzionato abbia avuto l’effetto di trasferire singole attività o passività delle banche partecipate. Queste, infatti, costituiscono persone giuridiche autonome, titolari di proprie situazioni giuridiche attive e passive, di cui solo loro possono disporre. Le banche in liquidazione non hanno alcun diritto sul patrimonio delle partecipate



essendo schermato dalla partecipazione, tanto più che nel caso in esame quest'ultima non era nemmeno

totalitaria (Banca Apulia S.p.a. era partecipata da Veneto Banca nella misura del 70%).

La descritta interpretazione sarebbe l'unica costituzionalmente possibile, in quanto sostenere che il D.L. n. 99/2017 abbia determinato l'esonero di Banca Apulia da eventuali responsabilità per la commercializzazione delle azioni della allora capogruppo, postulando una cessione del debito dalla partecipata alla controllante senza il consenso del creditore (il quale, imprevedibilmente, si troverebbe dinanzi per di più un debitore in una difficile situazione economica e sottoposto a l.c.a. con conseguente improcedibilità della sua domanda), frustrerebbe il diritto di difesa della parte e si porrebbe in contrasto con gli artt. 24 e 47 (che incoraggia e tutela il risparmio).

Dal complesso di tali rilievi discende pertanto la legittimazione passiva di Banca Apulia.

Priva di pregio deve ritenersi l'eccezione di improcedibilità del giudizio, atteso che l'attore non ha giammai evocato in giudizio Veneto Banca in L.C.A., intervenuta volontariamente nel procedimento a sostegno delle eccezioni preliminari e delle ragioni di merito della convenuta Banca Apulia.

Nel merito, va innanzitutto osservato che nell'istruttoria di una richiesta di finanziamento risulta determinante la cd. referenza creditizia del soggetto richiedente, la quale riflette la correttezza dei suoi comportamenti nell'ambito dei rapporti di finanziamento, potendo essere sia di tipo positivo, nel caso di regolare pagamento delle rate o di estinzione del debito, sia di tipo negativo, nell'ipotesi di ritardi e insolvenze.

Attraverso le banche dati (Crif, Experian), gli istituti bancari e gli intermediari si scambiano informazioni sui finanziamenti richiesti ed erogati ai loro clienti per finalità collegate alla tutela del credito e al contenimento dei relativi costi, attingendo ad archivi aventi di fatto una rilevanza pubblica.

I suddetti Sistemi di informazioni creditizia (SIC) sono disciplinati dal nuovo "Codice di condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti", approvato dal Garante per la privacy in data 12.09.2019 (dopo un lavoro di revisione del



precedente Codice deontologico del 2004), il quale stabilisce che nell'ipotesi di ritardo nei pagamenti,

l'Istituto di credito ha il dovere di inviare all'interessato un preavviso circa l'imminente registrazione dei dati in uno o più SIC, prevedendo anche modalità digitali e innovative al fine di garantire la ricezione di tale preavviso.

Tale disposizione risponde all'esigenza di consentire al debitore di regolarizzare per tempo la propria posizione prima della segnalazione, mediante versamento della rata scaduta, nonché di avanzare eventuali contestazioni all'intermediario.

Sul punto, l'art. 125 TUB stabilisce che *"I finanziatori informano preventivamente il consumatore la prima volta che segnalano a una banca dati le informazioni negative previste dalla relativa disciplina. L'informativa è resa unitamente all'invio di solleciti, oltre comunicazioni, o in via autonoma"*.

A ciò va aggiunto che *"Il profilo di legittimità della segnalazione in rapporto all'onere di preventivo avviso al debitore, che, per la prima volta, venga a essere classificato negativamente, assume rilievo unicamente ove si tratti di segnalazioni per operazioni di credito al consumo .. dalla mancanza di prova del perfezionamento dell'avviso presso il destinatario non può essere tratta la conseguenza della illegittimità della segnalazione, ove questa riguardi, invece, finanziamenti non destinati nei termini detti, vale a dire non destinati specificamente al consumo"* (Cass., n. 14382/2021).

Ne consegue che la legittimità della segnalazione negativa ai sistemi privati di informazione creditizia (SIC) sussiste al ricorrere sia di un requisito sostanziale, individuato nella veridicità dell'inadempimento segnalato, sia di un requisito formale, consistente nel rispetto della regola procedurale che impone all'intermediario di preavvisare il cliente circa l'iscrizione del suo nominativo nella banca dati.

Nel caso di specie, atteso che l'attore non ha contestato la veridicità dell'inadempimento segnalato, la Banca ha provato il presupposto sostanziale della segnalazione negativa, ossia il mancato pagamento di n. 9 rate del finanziamento del 19.06.2013, per il quale l'attore aveva prestato garanzia.



Di contro, la Banca non ha dimostrato il rispetto del requisito formale previsto dalla relativa disciplina, ovvero il preavviso al cliente dell'imminente segnalazione negativa in CRIF, avendo prodotto unicamente la lettera di messa in mora trasmessa in data 28.11.2014, con la quale si limitava a comunicare all'attore la sua esposizione debitoria (derivante dal mancato pagamento di n. 3 rate del contratto di finanziamento del 19.06.2013), senza alcuna indicazione circa l'imminente registrazione dei dati in uno o più sistemi di informazione creditizia.

Sul punto, va infatti rilevato che nell'ipotesi in cui il cliente sia stato segnalato da un intermediario in una Centrale Rischi, incombe sull'intermediario l'onere di provare che il segnalato è stato posto previamente nella condizione di conoscere l'intenzione del segnalatore, nella specie non assolto.

Pertanto, atteso che il contratto di finanziamento del 19.06.2013 risulta destinato specificamente al consumo, la segnalazione negativa effettuata dalla Banca convenuta deve ritenersi illegittima, con conseguente rilevanza della suddetta illegittimità sotto un profilo risarcitorio.

A tal proposito, va osservato che *"In caso di illecito trattamento dei dati personali per illegittima segnalazione alla Centrale dei rischi, il danno, sia patrimoniale che non patrimoniale, non può essere considerato "in re ipsa" per il fatto stesso dello svolgimento dell'attività pericolosa. Anche nel quadro di applicazione dell'articolo 2050 c.c., il danno, e in particolare la perdita, deve essere sempre allegato e provato da parte dell'interessato"* (Cass., n. 1931/2017; id. n.6589/2023) e *"la posizione attorea è tuttavia agevolata dall'onere della prova più favorevole, come descritto all'articolo 2050 c.c., rispetto alla regola generale del danno aquiliano, nonché dalla possibilità di dimostrare il danno anche solo tramite presunzioni semplici e dal risarcimento secondo equità"* (Cass., n. 4443/2015; id n.3133/2020).

Ed invero, il risarcimento del danno conseguente alla lesione di un diritto soggettivo non ha finalità punitive, bensì di ristoro dell'effettivo pregiudizio causato al titolare del diritto.

A ciò va aggiunto che il suddetto danno, sia patrimoniale che non patrimoniale, deve considerarsi quale



“danno conseguenza”, non già come “danno evento”, incombendo sull’attore l’onere di provare il concreto pregiudizio subito, nonché il nesso causale tra l’illegittima segnalazione ed il danno lamentato.

Nel caso di specie, l’attore ha richiesto il risarcimento del danno patrimoniale, individuato nella perdita di chances contrattuali e nell’impossibilità di accesso ad ogni forma di credito, nonché del danno non patrimoniale, consistente nel danno morale, all’immagine e alla reputazione, quantificando il risarcimento in complessivi € 125.000,00.

Sul punto, va evidenziato che la perdita di chance costituisce un danno patrimoniale risarcibile, quale danno emergente, laddove sussista un pregiudizio certo, consistente nella perdita di una possibilità attuale ed esige la prova, seppur presuntiva, fondata su circostanze specifiche e concrete, trovando applicazione la regola probatoria del “più probabile che non”.

Nel caso in esame, l’attore non ha dimostrato l’an della pretesa, non fornendo gli elementi idonei a provare la sussistenza del pregiudizio economico asserito, individuato come innanzi indicato nella perdita di chances contrattuali e nell’impossibilità di accesso al credito.

In particolare, l’attore ha prodotto le lettere di diniego delle richieste di finanziamento datate 02.11.2015 e 27.09.2017, rispettivamente inoltrate dalla e dalla , dalle quali emerge il rigetto delle suddette richieste di erogazione del credito avanzate dall’attore, in ragione della segnalazione negativa effettuata dalla Banca convenuta presso i sistemi di informazioni creditizie Crif ed Experian.

Tuttavia, l’attore ha altresì prodotto il contratto di mutuo fondiario di € 125.000,00, stipulato in data 12.10.2016, dovendo pertanto ritenersi confutata la dedotta impossibilità di accedere al credito, nonché la perdita di chances contrattuali, ricondotte dal medesimo attore all’illegittima segnalazione negativa effettuata dalla Banca convenuta.

L’attore non ha peraltro allegato e provato d’aver perso occasioni contrattuali nell’arco temporale



intercorso tra l'iniziale rifiuto del prestito e la stipula del contratto di mutuo.

RG n.

Repert. n. 5536/2023 del 13/10/2023

La parte ha sostenuto altresì che *“è stato costretto a concedere garanzia ipotecaria su un immobile di proprietà delle Sigg.re*

” (rispettivamente moglie e suocera di

), adducendo che nell'ipotesi in cui fosse stato considerato soggetto affidabile da

parte del ceto creditizio e bancario, non sarebbe stato costretto a coinvolgere la propria moglie e la propria suocera, concedendo garanzia su un immobile di loro proprietà.

In ordine alla suddetta allegazione, va osservato che la prestazione di una garanzia ipotecaria, nella specie concessa su un immobile non appartenente al mutuatario, non determina un pregiudizio economico a carico dello stesso, in difetto di prospettazione delle maggiori conseguenze pregiudizievoli dell'operazione.

Ed invero, l'attore non ha allegato di aver stipulato il contratto di mutuo a condizioni economiche più svantaggiose, ovvero a tassi più onerosi, rispetto a quelli che avrebbe ottenuto in assenza dell'illegittima segnalazione effettuata dalla Banca convenuta, né ha dedotto che le garanti sarebbero state costrette a rinunciare ad una programmata alienazione del bene ipotecato e d'avere per questo egli sostenuto oneri per l'acquisizione della garanzia.

In ordine all'asserito danno non patrimoniale, riguardante il danno morale, all'immagine e alla reputazione, va innanzitutto rilevato che incombe sul soggetto segnalato l'onere di provare la lesione di un interesse giuridicamente vincolante e costituzionalmente protetto ai sensi dell'art. 2 Cost., nonché ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. n. 196 del 2003.

Il suddetto danno non patrimoniale, pur determinando una lesione fondamentale alla protezione dei dati personali tutelata dall'art. 2 Cost., non si sottrae alla verifica della “gravità della lesione” e “della serietà del danno”, operando un bilanciamento con il principio di solidarietà ai sensi dell'art. 2 Cost., con la conseguenza che determina una lesione ingiustificabile del diritto non la mera violazione delle prescrizioni poste dal Codice della privacy, ma solo quella che ne offenda in modo sensibile la sua



portata effettiva (Cass., n. 11020/2021).

Orbene, nel caso di specie, l'attore, non esercente attività imprenditoriale, non ha compiutamente provato l'asserito danno non patrimoniale, tale da ledere la sfera personale sotto il profilo morale o della reputazione e dell'immagine, limitandosi ad asserzioni generiche e non essendo emersa la diffusione della segnalazione nell'ambiente sociale.

Per tali ragioni, le domande attoree vanno rigettate.

Tenuto conto delle ragioni della decisione, in punto di *an*, e dell'iniziale non uniforme orientamento di merito in ordine all'esclusione del danno *in re ipsa*, superato dalle più recenti pronunce di legittimità, ricorrono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese processuali tra l'attore e la convenuta.

La superfluità dell'intervento del terzo, in ragione della ritenuta legittimazione passiva della convenuta, giustifica altresì la compensazione delle spese tra l'attore e la società intervenuta.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da _____ con
citazione del 28.03.2018, nei confronti di Banca _____, con intervento di _____ in
l.c.a., così provvede:

- 1) rigetta le domande attoree;
- 2) compensa le spese processuali tra l'attore e la convenuta;
- 3) compensa le spese processuali tra l'attore e la società intervenuta.

Bari, 13.10.2023

Il Giudice
Raffaella Simone

